

COMUNE DI RICENGO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI COMUNALI

Delibera C.C. n. 27 del 09/06/1991 modificata con delibera C.C. n. 33 del 05/09/1991

Modificato con deliberazione del C.C. n. 30 del 29/09/2020

Premessa

TITOLO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I – **Disposizioni preliminari**

- Art. 1 – Funzioni e poteri
- Art. 2 – Entrata in carica dei consiglieri
- Art. 3 – Primi adempimenti del Consiglio
- Art. 4 – Decadenza della carica di consigliere comunale

Capo II – **Organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale**

- Art. 5 – Sede riunioni consiliari
- Art. 6 – Sessioni
- Art. 7 – Convocazione e deposito atti

Articolo 7-bis - Sedute di Giunta e Consiglio in “videoconferenza”

- Art. 8 – Sedute di prima e seconda convocazione
- Art. 9 – Presidenza e adempimenti preliminari delle sedute consiliari
- Art. 10 – Pubblicità e segretezza delle sedute consiliari
- Art. 11 – Svolgimento, discussione dell’ordine del giorno
- Art. 12 – Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 13 – Fatto personale
- Art. 14 – Dichiarazione di voto
- Art. 15 – Verifica numero legale
- Art. 16 - Votazione e numero legale per la validità delle deliberazioni
- Art. 17 – Verbalizzazione seduta
- Art. 18 – Ordine durante le sedute

Capo III – **Prerogative e diritti dei consiglieri**

- Art. 19 - Diritto all’informazione dei consiglieri
- Art. 20 - Interrogazioni
- Art. 21 - Interpellanze
- Art. 22 - Mozioni

Capo IV – **Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo**

- Art. 23 - Gruppi consiliari
- Art. 24 - Conferenza dei capigruppo

Capo V – **Commissioni consiliari permanenti**

- Art. 25 – Commissioni consiliari permanenti
- Art. 26 - Composizione, insediamento e funzionamento commissioni

TITOLO II
LA GIUNTA COMUNALE

Capo I - **Disposizioni preliminari**

Art. 27 – Funzioni e poteri

Art. 28 – Incompatibilità ed ineleggibilità

Art. 29 – Durata in carica della Giunta – Dimissioni e surrogazioni

Art. 30 – Revoca della Giunta comunale

Art. 31 – Decadenza della carica di Sindaco e di assessore

Art. 32 – Revoca degli assessori

Capo II - **Organizzazione e funzionamento della Giunta comunale**

Art. 33 – Attività della Giunta

Art. 34 – Funzionamento ed organizzazione della Giunta

Art. 35 – Adunanze, convocazioni e deliberazioni

Titolo III

Art. 36 – Disposizioni finali. Entrata in vigore. Pubblicazione.

Premessa

Il Gruppo di Lavoro Provinciale per la redazione degli Statuti comunali si è posto prioritariamente il quesito sull'opportunità o meno di redigere uno schema di statuto c.d. "sintetico" oppure entrare in maggiore dettaglio per consentire all'Ente locale l'immediata applicazione, in concreto, della normativa sul funzionamento degli organi collegiali comunali.

Sulla scia di un prevalente orientamento manifestatosi nei numerosissimi convegni e studi tenuti al riguardo, si è optato per la prima soluzione e, conseguentemente, si rende ora necessaria la contestuale approvazione di un regolamento attuativo.

In mancanza del Testo Unico di cui all'art. 64, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e cercando di coordinare il disposto di cui all'art. 59, comma 2 e all'art. 64, comma 1 della stessa legge, si è elaborato un complesso testo regolamentare che, prendendo lo spunto dallo schema di statuto, si ritiene possa essere di valido ausilio se posto in vigore contestualmente al testo statutario.

Si sono perciò riprese le norme non abrogate dalla legge n. 142/90 creando un coacervo di articoli certamente non esaustivo, ma comunque disciplinante tutti gli organismi collegiali del Comune: dal Consiglio comunale, alla Giunta comunale, alle Commissioni consiliari permanenti, alla conferenza dei capigruppo.

Il notevole sforzo profuso nell'elaborare un testo il più possibile armonico con le finalità ed i contenuti del testo di riforma, merita ora un'attenta analisi da parte di tutti gli operatori della pubblica amministrazione perché il regolamento in esame possa accompagnarli quotidianamente nello svolgimento dei compiti istituzionali.

TITOLO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Funzioni e poteri

1. Il Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 15 dello statuto, rappresenta la collettività comunale e determina l'indirizzo politico-sociale ed economico del Comune di Ricengo controllandone l'attuazione. Adempie inoltre alle funzioni demandategli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. L'esercizio delle funzioni e dei poteri consiliari non può essere delegato.

Art. 2

Entrata in carica dei consiglieri

1. I consiglieri comunali entrano in carica dal momento della proclamazione degli eletti.
2. Essi durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

Art. 3

Primi adempimenti del Consiglio

1. Nella sua prima seduta il Consiglio comunale procede, subito dopo la convalida degli eletti e con la procedura e modalità di cui all'art. 22 dello Statuto, alla elezione del Sindaco e della Giunta comunale.
2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, a cura del consigliere anziano, va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art. 4

Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dalla legge.

3. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene a un'intera sessione ordinaria.
4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, o dal Prefetto. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.
5. Sull'istanza si pronuncia il Consiglio comunale in seduta pubblica e con voto palese. La proposta è approvata quando riporta il numero della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
6. Nel caso di dimissioni dalla carica di consigliere comunale il Consiglio ne prende atto.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 5

Sede riunioni consiliari

1. Il Consiglio comunale si riunisce nella propria sede. Può, per comprovate esigenze, riunirsi in altro luogo, su determinazione del Sindaco, che deve informarne i consiglieri con l'avviso di convocazione.

Art. 6

Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria, straordinaria e d'urgenza.
2. Si riunisce in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
3. In tutti gli altri casi si riunisce in sessione straordinaria.
4. Per imprevedibili e comprovate necessità la sessione può essere dichiarata d'urgenza con procedura di convocazione abbreviata.

Art. 7

Convocazione e deposito atti

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco che dichiara aperta e chiusa la seduta, fatto salvo il caso di convocazione per l'elezione del Sindaco e della Giunta che, ai sensi dell'art. 22, comma 5, dello Statuto, è disposta dal consigliere anziano.
2. La convocazione dei consiglieri è effettuata con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale il quale deve rilasciare formale dichiarazione di notifica.
3. L'avviso di convocazione può essere spedito a mezzo raccomandata o telegramma, a seconda dei casi, ai consiglieri residenti fuori Comune, quando questi non abbiano eletto domicilio nel Comune e ne abbiano fatto formale comunicazione al Segretario comunale.

4. Per le sessioni ordinarie l'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio, in luoghi aperti al pubblico e notificato al domicilio dei consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza (*).
5. Per le riunioni straordinarie il relativo avviso, con allegato ordine del giorno e nel rispetto delle forme di pubblicità di cui al comma 4 che precede, deve essere notificato almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza (*).
6. Per le sessioni d'urgenza l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno, nel rispetto delle forme di pubblicità di cui al comma 4 che precede, deve essere notificato almeno ventiquattro ore prima di quello stabilito per l'adunanza.
7. Nel caso si verifichi la motivata necessità di trattazione di argomenti in aggiunta ad altri già inseriti all'ordine del giorno del Consiglio comunale convocato, il relativo ordine del giorno aggiuntivo va notificato almeno ventiquattro ore prima di quello stabilito per l'adunanza.
8. Il Consiglio comunale deve essere riunito, ferma restando sempre la esclusiva competenza del Sindaco in ordine alla convocazione, anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune. In tal caso la riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda. Entro lo stesso termine il Consiglio comunale deve essere convocato su proposta del revisore del conto ai sensi dell'art. 42 comma 8 dello statuto. In caso di inosservanza provvede, previa diffida, il Prefetto.
9. Il Consiglio Comunale è convocato dall'organo regionale di controllo, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 39, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, quando è trascorso infruttuosamente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
10. L'avviso di convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno, contestualmente alla notifica ai consiglieri, deve essere partecipato agli eventuali assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio e al Prefetto.
11. Le proposte di deliberazione non possono essere sottoposte all'esame del Consiglio comunale se non sono state depositate, almeno ventiquattro ore prima della seduta, unitamente al materiale istruttorio e ai documenti necessari al suo esame, presso la Segreteria del Comune.
12. Nell'avviso di prima convocazione del Consiglio Comunale può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

(*) per il computo dei termini dei cinque o tre giorni si fa rinvio all'articolo 155 C.P.C. , con perciò l'esclusione del giorno iniziale.

Articolo 7-bis - Sedute di Giunta e Consiglio in “videoconferenza”

1. Le sedute della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale possono essere effettuate e svolgersi, ordinariamente, anche in forma telematica, mediante lo strumento della *videoconferenza*, comunque in modalità sincrona, con la possibilità, pure di tutti i componenti, compreso il Segretario comunale e dei suoi eventuali collaboratori e/o il suo vicario, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo ed in tempo reale. La seduta in videoconferenza può aver luogo anche senza alcun componente dell'organo collegiale presente presso la sede dell'Amministrazione.
2. Le sedute in videoconferenza potranno essere effettuate utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di *webcam* e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad esempio: personal computer, telefoni cellulari, smartphone, piattaforme *on line*), idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi.
3. La seduta è valida in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune. Pertanto, la sede è virtuale.
4. La presenza alla seduta e la validità della medesima si intendono accertate con il collegamento alla videoconferenza, secondo le seguenti regole:
 - a) Le sedute di Giunta e di Consiglio in videoconferenza presuppongono l'invio, in modalità telematica (mail ordinaria o pec) ed in favore di tutti i legittimi componenti, dell'ordine del giorno e della documentazione correlata ai punti in discussione ed approvazione. L'invio deve avvenire nel rispetto dei termini previsti dal presente e vigente Regolamento.
 - b) Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una *chat* con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'Amministrazione.
 - c) La seduta di **Giunta** comunale in videoconferenza avviene esclusivamente tra Sindaco, Assessori e Segretario comunale, ed eventuali Dirigenti/Posizioni organizzative se necessario, oltre eventuali altri soggetti autorizzati, in seduta segreta senza forme di pubblicità (*i partecipanti devono dichiarare di essere i soli presenti alla videoconferenza*).
 - d) La seduta di **Consiglio** comunale in videoconferenza avviene esclusivamente tra tutti i componenti dell'assise consiliare e Segretario comunale, ed eventuali Dirigenti/Posizioni organizzative se necessario, oltre eventuali altri soggetti autorizzati in seduta di regola aperta al pubblico. Per le adunanze consiliari, la pubblicità della seduta sarà garantita mediante il collegamento ai programmi dei Consiglieri comunali e/o con un collegamento dedicato in *streaming* e/o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento. La pubblicità delle sedute del Consiglio comunale può essere sospesa, ovvero svolgersi solo in videoconferenza dei suoi componenti, compreso il Segretario comunale ed i propri collaboratori e/o il vicario, qualora si discuta di questioni personali o si è in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni, che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi.
 - e) Ai fini della validità della seduta, è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Sindaco ed al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e

proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.

- f) La presentazione di eventuali documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti.
- g) Il Segretario comunale attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, compreso il momento del voto per coloro che sono collegati via telematica, in funzione delle competenze, ai sensi dell'articolo 97, comma 4°, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000.
- h) La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario comunale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto del quorum funzionale raggiunto.
- i) La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario comunale, è dichiarata dal Sindaco valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dal presente regolamento.
- j) Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Sindaco, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio.
- k) Al termine della discussione su di un punto all'ordine del giorno, il Sindaco lo pone in votazione. Al termine della votazione, il Segretario accerta e dichiara l'esito della medesima.
- l) La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Sindaco dell'ora di chiusura.
- m) Successivamente alla seduta, il Segretario Comunale inoltra, via mail, ai componenti del collegio (Giunta o Consiglio), oltre che al personale di Segreteria e ad altri eventuali soggetti interessati, il verbale sintetico della seduta.
- n) In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione, che impedisca il collegamento in videoconferenza, il Sindaco sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario comunale, o del suo vicario, e secondo le modalità sopra indicate. Se le disfunzioni permangono, il Sindaco può decidere l'interruzione della seduta, fatti salvi i punti eventualmente approvati e tutta l'attività istituzionale svolta.
- o) Sul frontespizio di ogni verbale deliberativo, dovrà essere riportata la seguente dicitura: *"La seduta è stata svolta in videoconferenza in aderenza alle prescrizioni contenute nel Regolamento"*.

Art. 8

Sedute di prima e seconda convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro consiglieri.
3. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté

proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare seduta di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data. La seduta di seconda convocazione dovrà tenersi in altro giorno e comunque almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta.

4. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 7.
5. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, è rinnovato solo ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
6. Non concorrono a determinare la validità delle adunanze:
 - a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi quando si deliberi su questioni nelle quali essi od anche i parenti o gli affini sino al quarto grado abbiano interesse;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione ma non hanno diritto di voto.
7. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Presidente, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri ed assessori non consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 7.

Art. 9

Presidenza e adempimenti preliminari delle sedute consiliari

1. Il Sindaco, tranne il caso previsto dall'art. 22 comma 7, dello Statuto, presiede il Consiglio comunale. In caso di assenza o obbligo di astensione viene sostituito dal Vice Sindaco. In caso di assenza di quest'ultimo la presidenza dell'Assemblea sarà assunta dall'assessore più anziano di età e via via in ordine decrescente d'età tra i componenti, con qualifica di Consigliere, della Giunta (*).
2. Il Presidente, in apertura di seduta, comunica all'Assemblea tutto ciò che ritenga utile e necessario o che in qualche modo possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
3. Il Presidente comunica poi l'avvenuto deposito agli atti della seduta dei verbali delle deliberazioni adottate nelle sedute precedenti ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni. Dopodiché i verbali sono posti in votazione dell'assemblea per scrutinio palese.
4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche, oppure per fatti personali.
5. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, in apertura di seduta debbono previamente informarne il Presidente e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

(*) Non è ammessa la Presidenza del Consiglio all'Assessore eletto fuori dal Consiglio stesso.

Art. 10

Pubblicità e segretezza delle sedute consiliari

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui, con motivata deliberazione, è diversamente stabilito.
2. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti la qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

Art. 11

Svolgimento, discussione dell'ordine del giorno

1. I consiglieri che intendono intervenire sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno chiedono la parola al Presidente dell'assemblea, dopo che sugli stessi si sia conclusa la presentazione della proposta da parte del Sindaco, assessore o consigliere preposto alla materia trattata.
2. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine di richiesta.
3. Gli appartenenti all'assemblea consiliare non possono intervenire più di due volte nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al regolamento e all'ordine del giorno.
4. La durata degli interventi in consiglio non possono eccedere:
 - a) i trenta minuti per la discussione sulle proposte di deliberazione riguardanti il bilancio di previsione e il conto consuntivo, l'elezione e la revoca del Sindaco e della Giunta comunale;
 - b) i dieci minuti negli altri casi.
5. Quando il consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato per due volte a concludere.
6. Il Presidente richiama il consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad attenersi. Può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.
7. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di dieci minuti. Il testo va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
8. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.
9. La inversione degli argomenti posti all'ordine del giorno, su proposta del Presidente o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
10. Su determinazione del Presidente in occasione della trattazione di oggetti di particolare rilevanza possono essere ammessi a partecipare alla discussione tecnici ed esperti.

Art. 12

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
2. Le questioni di cui al comma 1 che precede sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione. Questa prosegue solo se il consiglio le respinga a maggioranza. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore e uno contro.
3. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
4. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
5. I richiami al Regolamento, all'ordine del giorno e all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro e uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.
6. Ove il Consiglio venga, dal Presidente, chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 13

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta od anche il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il consigliere che chiede la parola deve indicare il fatto personale e il Presidente decide se il fatto stesso sussiste. Ove però l'intervento insista, sulla questione posta decide il Consiglio, per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificarle.

Art. 14

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 15

Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
2. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, deve sciogliere la seduta.

Art. 16

Votazione e numero legale per la validità delle deliberazioni

1. I consiglieri votano o per alzata di mano o per appello nominale, a discrezione del Presidente.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
4. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
5. terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori da lui delegati in apertura di seduta, di cui uno in rappresentanza della minoranza se presente, ne riconosce e proclama l'esito.
6. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.
7. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale della seduta si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.
8. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri componenti.

Art. 17

Verbalizzazione seduta

1. Ai sensi art. 27 dello Statuto, il Segretario comunale cura la redazione dei processi verbali delle deliberazioni anche mediante l'ausilio del personale necessario e di eventuale impianto di registrazione.
2. I processi verbali delle deliberazioni debbono contenere per sunto i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta, gli eventuali astenuti con l'indicazione del nome e del cognome dei consiglieri contrari o astenuti sulla proposta.
3. I verbali delle deliberazioni sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18

Ordine durante le sedute

1. Al Presidente dell'assemblea spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute del Consiglio comunale.
2. La forza pubblica non può accedere agli spazi riservati ai consiglieri.
3. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo dichiara formalmente. Se nonostante il richiamo il consigliere continua nel suo comportamento e turbativa il Presidente propone al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.
4. Il pubblico non può accedere agli spazi della sala riservati ai consiglieri, ed è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
5. Il Presidente non può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.
6. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta richiedendo, se del caso, l'intervento della forza pubblica.
7. Nei casi previsti al comma 3 e comma 6 del presente articolo, il consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta.

CAPO III

PREROGATIVE E DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 19

Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. In esecuzione dell'art. 19 dello Statuto, i consiglieri hanno diritto di ottenere notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato in tempi comunque compatibili con le esigenze degli uffici valutate all'uopo dal Segretario comunale.
2. Hanno inoltre diritto di ottenere, debitamente autorizzati dal Segretario o dal Dirigente responsabile, dagli uffici del Comune, dagli Enti e dalle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o di propria iniziativa, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione comunale o delle persone nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

Art.20

Interrogazioni

1. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine a un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti il Sindaco o la Giunta comunale abbiano adottato o intendano adottare in relazione allo specifico fatto.
2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri comunali. Possono essere presentate anche in corso di seduta consiliare e della presentazione viene fatta menzione nel verbale della seduta stessa.
3. Nel caso in cui il consigliere chieda che l'interrogazione venga posta in discussione dal Consiglio comunale la stessa verrà inserita nell'ordine del giorno del primo Consiglio utile dopo la data di presentazione.
4. Il consigliere comunale può altresì richiedere che all'interrogazione venga data risposta scritta. In tal caso il Sindaco o gli assessori tenuti alla risposta debbono formularla entro trenta giorni dalla data di presentazione.
5. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un assessore e non possono avere durata superiore a dieci minuti. Possono dar luogo a replica del solo interrogante e la replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
6. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta di norma al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

Art. 21

Interpellanze

1. Le interpellanze sono domande rivolta al Sindaco o alla Giunta comunale in ordine alle ragioni, motivi e intendimenti della loro condotta riguardo a determinate problematiche.
2. Il presentatore o il primo firmatario ha diritto ad illustrare la propria interpellanza per una durata non superiore a cinque minuti.
3. Alle interpellanze si applicano i commi 2,3,4,5 e 6 dell'art. 20 del presente regolamento.
4. Il consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione che verrà posta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale successivo alla sua presentazione.
5. Le interpellanze e le interrogazioni di cui all'articolo 20 del presente regolamento relative allo stesso argomento o ad argomenti simili o collegati vengono svolte congiuntamente.

Art.22

Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. Le mozioni sono presentate per iscritto al Sindaco e sono svolte nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
3. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
4. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo, il Sindaco o un assessore. Il consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti. Non sono consentiti altri interventi, oltre a quelli per dichiarazione di voto, per una durata non superiore a cinque minuti.
5. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti che sono illustrati dal presentatore per una durata non superiore a cinque minuti.
6. Dopo la votazione degli eventuali emendamenti presentati le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
7. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso e approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

8. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno alternativi o volti a chiarirne o rafforzarne il contenuto o a portare all'esterno i pronunciamenti dell'organo consiliare.
9. Gli ordini del giorno sono messi a votazione dopo la conclusione della votazione sulla mozione ed anch'essi si intendono approvati solo se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti.

CAPO IV

GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

Art. 23

Gruppi consiliari

1. I gruppi consiliari sono costituiti dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. I consiglieri, che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire, alla segreteria del Comune, dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
3. Nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio comunale il gruppo consiliare procede alla nomina del capogruppo. Di tale nomina, dell'eventuale mutamento della composizione del gruppo, della sostituzione o della temporanea supplenza del capogruppo, ogni gruppo consiliare è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale.
4. Della costituzione e modifica dei gruppi nonché della nomina o sostituzione dei capigruppo viene data comunicazione dal Sindaco al Consiglio comunale nella seduta successiva al verificarsi delle singole fattispecie.

Art. 24

Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è composta da tutti i capigruppo consiliari. Ad essa partecipa in rappresentanza della Giunta il Sindaco o suo delegato. E' convocata dal Sindaco nei casi previsti dalla Legge, Statuto e regolamenti ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario, anche su determinazione della Giunta comunale o a richiesta di uno o più capigruppo. Funge da verbalizzante il Segretario comunale o suo delegato.
2. La conferenza dei capigruppo è altresì preventivamente convocata nel caso di nomina di commissioni che leggi speciali non attribuiscono alla competenza del Consiglio comunale e che ai sensi dell'art. 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono di competenza della Giunta comunale. Su tale argomento la conferenza dei capigruppo formula alla Giunta le proprie proposte.

3. Nel caso che nelle commissioni, di cui al comma precedente, vi sia obbligo di presenza di uno o più rappresentanti della maggioranza e minoranza consiliare, i relativi capigruppo debbono depositare le rispettive designazioni per iscritto che, unitamente al verbale della seduta, saranno inviate alla Giunta comunale per i provvedimenti di competenza.
4. Qualora non sia possibile procedere alla nomina delle commissioni, di cui al comma che precede, per carenza di designazione, la conferenza è riconvocata entro dieci giorni dalla seduta precedente con invito ai capigruppo di deposito delle designazioni di competenza. Nel caso in cui non si addivenga ugualmente alla designazione, provvede la Giunta comunale nel rispetto del dettato legislativo inerente la composizioni delle commissioni (*).
5. Gli atti della Giunta comunale inerenti la nomina delle Commissioni di cui ai commi che precedono sono comunicati ai capigruppo consiliari.

(*). Può essere inserita una norma che disciplini l'alternatività delle nomine tra più gruppi consiliari di minoranza nel rispetto della proporzionalità.

CAPO V

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 25

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale può articolarsi in commissioni permanenti a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, con competenze per determinate materie. Il presente regolamento disciplina i poteri, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
2. Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti di cui non facciano parte, senza diritto di voto.
3. Le commissioni consiliari permanenti hanno esclusivamente poteri referenti consultivi.
4. E' facoltà del Consiglio comunale costituire commissioni speciali o di indagine amministrativa per l'istruttoria e l'approfondimento di problemi specifici, regolandone di volta in volta i compiti.

Art. 26

Composizione, insediamento e funzionamento commissioni

1. Se non espressamente e diversamente stabilito, le commissioni sono composte da n. 5 consiglieri.
2. Le commissioni consiliari sono costituite dal Consiglio comunale che prende atto della designazione dei gruppi.
3. La commissione, nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente. La elezione avviene con votazioni a scrutinio palese. E' eletto il commissario che ottiene la maggioranza assoluta dei componenti la commissione.

4. Il Presidente convoca la commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
5. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco.
6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di un numero di commissari pari alla metà più uno dei componenti la commissione.
7. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti dei commissari presenti espressi a scrutinio palese.
8. Il segretario della commissione è il Segretario comunale o un dipendente delegato dallo stesso. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
9. Sulla pubblicità delle sedute delle commissioni si applica quanto previsto per le sedute del Consiglio comunale e di cui all'art. 10 del presente regolamento.

TITOLO II

LA GIUNTA COMUNALE

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 27

Funzioni e poteri

1. La Giunta comunale è l'organo di governo del Comune ed, ai sensi art. 23 dello Statuto, esercita le funzioni e compie e adotta tutti gli atti conferitogli dalla legge e quelli che le leggi e lo Statuto non abbiano espressamente attribuito al Consiglio comunale, al Segretario comunale e ai funzionari.

Art. 28

Ineleggibilità ed incompatibilità

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge e dallo Statuto.

Art. 29

Durata in carica della Giunta – Dimissioni e surrogazioni

1. Il Sindaco e gli assessori rimangono in carica fino all'elezione dei successori.
2. In caso di morte, di decadenza, di rimozione o dimissioni del Sindaco ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice Sindaco e si fa luogo al rinnovo integrale della Giunta, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, entro il termine di dieci giorni, decorrenti dalla data dell'evento o della deliberazione dichiarativa della decadenza o della comunicazione del provvedimento di rimozione. Si procede altresì al rinnovo integrale della Giunta in caso di dimissioni di oltre la metà degli assessori.
3. Le dimissioni dei singoli assessori sono comunicate al Consiglio, che ne prende atto e che provvede, su proposta del Sindaco medesimo, alla sostituzione dei dimissionari nella stessa seduta, da tenersi comunque entro sessanta giorni dalla presentazione delle stesse.
4. La votazione per la elezione dei sostituti, da effettuarsi in seduta pubblica ed a scrutinio palese è valida se fatta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. A tale scopo, si procede a tre successive votazioni, da tenersi in altrettante distinte sedute, indette in giorni distinti.
5. Le dimissioni hanno effetto dalla elezione dei sostituti. Esse vanno presentate per iscritto nelle mani del Segretario comunale perché ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo generale dell'ente. Da tale momento, decorrono i sessanta giorni previsti per gli adempimenti di cui all'art. 34, comma 2, ed all'art. 39, comma 1, lett. B/1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
6. Per le dimissioni presentate, anche oralmente, nel corso di sedute della Giunta o del Consiglio, il termine di cui al precedente comma decorre dalla data della seduta.

Art. 30

Revoca della Giunta Comunale

1. Il Sindaco e la Giunta comunale rispondono del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.
2. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta della Giunta comunale non comporta obbligo di dimissioni.
3. Il Sindaco e gli assessori sono revocati e cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e deve contenere l'indicazione di nuove linee politico – amministrative, con allegata la lista del Sindaco e degli assessori.
5. La mozione va presentata al Segretario comunale perché ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo generale dell'Ente, oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco, agli assessori e al consigliere anziano. Da tale momento decorrono i termini di cui al successivo comma 6.
6. La mozione viene posta in discussione non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. In seduta la mozione è illustrata da parte del candidato alla carica di Sindaco.
7. Per la convocazione del Consiglio comunale nel termine previsto dal precedente comma, provvede il consigliere anziano ai sensi art. 22 comma 5, dello Statuto, al quale compete altresì la presidenza della seduta.
8. La discussione e la votazione della mozione di sfiducia vanno fatti in seduta pubblica. La relativa approvazione comporta la elezione dell'esecutivo proposto e l'automatica revoca del precedente.
9. Il Consiglio, prima di discutere o votare la mozione di sfiducia costruttiva non può esaminare alcun altro oggetto, comprese le dimissioni del Sindaco, quelle di oltre la metà degli assessori od anche di un solo di essi, se intervenute successivamente alla presentazione di quella.

Art. 31

Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore avviene per le seguenti cause:
 - a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di assessore;
 - c) negli altri casi previsti dalla legge.
2. L'assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo, decede dalla carica.

3. Fatta salva l'applicazione dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.
4. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
5. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applicazione il disposto dell'art. 29, comma 2, del presente regolamento.
6. In caso di pronuncia di decadenza degli assessori si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 29 del presente regolamento.

Art. 32

Revoca degli assessori

1. L'assessore può essere revocato per deliberazione del Consiglio comunale su motivata proposta scritta del Sindaco.
2. La seduta è pubblica e deve aver luogo dopo il decorso del termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale della proposta di revoca dell'interessato.
3. Per la validità della votazione, espressa con voto palese e per appello nominale, occorre la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
4. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 29 del presente Regolamento.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Art. 33

Attività della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale.
2. La Giunta è presieduta dal Sindaco, che ne dirige e ne coordina l'attività, ne mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo e ne assicura la collegiale responsabilità di decisione.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 34

Funzionamento ed organizzazione della Giunta

1. Il Sindaco assegna a ciascun Assessore funzioni ordinate organicamente per materia.
2. In caso di cessazione per qualsiasi causa o di sospensione dalla carica di Sindaco od anche in caso di temporaneo impedimento dello stesso, le funzioni vengono provvisoriamente assunte dal Vice Sindaco ai sensi art. 24 comma 2, dello Statuto. Nel caso di cessazione, sospensione o temporaneo impedimento anche di quest'ultimo le assume l'assessore anziano.
3. E' assessore anziano quello tra gli eletti alla carica di assessore avente maggiore età.

Art. 35

Adunanze, convocazioni e deliberazioni

1. La Giunta comunale si riunisce tutte le volte che lo ritenga opportuno e necessario il Sindaco.
2. Tiene le sue adunanze nella propria sede, di norma all'interno del palazzo comunale ma, per comprovate esigenze, può riunirsi anche in altro luogo. **E' possibile che le sedute vengano tenute in "video conferenza" secondo quanto riportato nel precedente art. 7-bis.**
3. E' convocata dal Sindaco, che ne fissa e propone gli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna seduta e che la presiede.
4. La Giunta comunale delibera a maggioranza assoluta dei voti.
5. Nessuna deliberazione è valida se non interviene la maggioranza dei componenti la Giunta in carica.
6. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche. Su determinazione del Presidente in occasione della trattazione di oggetti di particolare rilevanza possono essere ammessi a partecipare alla discussione tecnici ed esperti.
7. Gli Assessori non possono intervenire alle riunioni né prendere parte alle deliberazioni aventi ad oggetto affari nei quali direttamente od indirettamente gli stessi o i loro congiunti od affini fino al quarto grado abbiano interesse e debbono pure astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazione di diritti, somministrazioni di appalti di opere nell'interesse del Comune o delle aziende, istituzioni e società, dipendenti o costituite dal Comune medesimo.
8. Gli Assessori che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
9. Gli Assessori votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.

10. La Giunta delibera nelle materie attribuitele dalla legge ed in tutte le altre non espressamente riservate ad altri soggetti, secondo quanto previsto dall'art. 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
11. Adotta, in casi di urgenza, le deliberazioni riguardanti le variazioni di bilancio che, a pena di decadenza, vanno sottoposte alla ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi all'adozione ai sensi art. 32, legge 8 giugno 1990, n. 142
12. In caso di urgenza le deliberazioni della Giunta comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
13. Il Segretario comunale cura la redazione dei processi verbali delle deliberazioni che debbono contenere i punti principali della discussione e il numero di voti resi a favore e contro ogni proposta.
14. Gli assessori hanno diritto che, nel verbale, si dia atto del proprio voto e dei motivi del medesimo.
15. I processi verbali sono sottoscritti dal Sindaco, e dal Segretario comunale.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI, ENTRATA IN VIGORE – PUBBLICAZIONE

Art. 36

1. Il presente regolamento adottato dal Consiglio comunale, in attuazione dell'art. 16 dello Statuto e art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disciplina il funzionamento degli organi collegiali del Comune, limitatamente alle fattispecie non regolate dalla legge.
2. Ogni sua modifica è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Il regolamento viene pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi e, dopo il favorevole esame da parte dell'organo regionale di controllo, ripubblicato per ulteriori quindici giorni.
4. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello ultimo della seconda pubblicazione.